

Codice A1618A

D.D. 13 novembre 2025, n. 863

L.R. n. 45/1989 - Autorizzazione di variante per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 5 MW, nel Comune di Sanfrè (CN), Località Acatte (Modifica Procedura Abilitativa Semplificata n. 78/2023).



ATTO DD 863/A1618A/2025

DEL 13/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989 - Autorizzazione di variante per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 5 MW, nel Comune di Sanfrè (CN), Località Acatte (Modifica Procedura Abilitativa Semplificata n. 78/2023).

1. PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 326/A1618A/2024 del 08/05/2024 è stata rilasciata alla *omissisomissis omissisomissis* l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 4.992 kW nel Comune di Sanfrè (CN) (Località Acatte), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Sanfrè, foglio n. 17 particelle n. 37, 39, 40, 45, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 201, 204, 207, 220, 224, 232 interessante una superficie modificata/trasformata totale di 68.800 mq, tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 940 mc;

- in data 30/09/2025 (ns. prot. n. 00147731 del 01/10/2025) perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per il tramite del Comune di Sanfrè, presentata dal *omissis*, tesa ad ottenere la variante della autorizzazione n. 326/A1618A/2024 del 08/05/2024, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra oggetto di istanza di variante PAS, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Sanfrè (Località Acatte), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Sanfrè, foglio n. 17, mappali 37, 39, 40, 41, 45, 106, 112, 113, 125, 201, 202, 207, 220, 224, 279, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277 e interessante una superficie modificata/trasformata di 62.906 mq (variante in riduzione), tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 1.177 mc (variante in aumento);

- in data 02/10/2025 (ns. prot. n. 000148719) il Settore scrivente richiedeva il parere di competenza

al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 09/10/2025 (ns. prot. n. 00152628) il Settore scrivente inviava richiesta di completamento della documentazione ai fini dello svolgimento dell'endoprocedimento;

- in data 22/10/2025 (ns. prot. n. 00160514 del 22/10/2014) perveniva dal Comune di Sanfrè la documentazione integrativa;

- in data 23/10/2025 (ns. prot. n. 00161624) il Settore scrivente inviava nota di condivisione della documentazione ricevuta e contestuale nuova richiesta di parere geologico al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > Relazione illustrativa
- > Documentazione fotografica
- > Planimetrie e tavole degli impianti
- > Relazione tecnico-illustrativa
- > Dichiarazione di relazione geologica

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 13/11/2025 (ns. prot. n. 00173512), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente ha già versato il dovuto deposito cauzionale stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 326/A1618A/2024 del 08/05/2024, di importo pari 1.3760,00, in data 11/07/2025, antecedente all'inizio lavori prevista per il 17/07/2025, come da comunicazione della ditta;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di opera di pubblica utilità, ai sensi del punto 4 lettera b, dell'art. 8 della citata legge regionale;

6. PRESO ATTO CHE in data 18/06/2025 (ns. protocollo n. 00092671) è pervenuta una nota, per conto del titolare dell'Autorizzazione citata in premessa, in cui si comunicava che i lavori autorizzati sarebbero iniziati in data 17/07/2025;

7. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

10. VERIFICATO che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti;

11. PRECISATO CHE il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini della legittima prosecuzione dei lavori in variante alla autorizzazione n. 326/A1618A/2024 del 08/05/2024 e della loro legittima esecuzione o delle attività al momento del perfezionamento e dell'efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 190/2024, procedura avviata dal Comune di Sanfrè quale ente procedente.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012;

- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, in variante rispetto all'autorizzazione n. 326/A1618A/2024 del 08/05/2024, *omissisomissisomissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Sanfrè (Località Acatte), interessante una superficie modificata/trasformata di 62.906 mq (variante in riduzione rispetto alla precedente autorizzazione), tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 1.177 mc (variante in aumento rispetto alla precedente autorizzazione), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Sanfrè, foglio 17, mappali 37, 39, 41, 45, 106, 112, 113, 125, 201, 202, 207, 224, 279, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 127, 275, 277, secondo la perimetrazione su base catastale riportata nell'Elaborato di progetto n. 2C "Inquadramento generale - Sovrapposizione";

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 13/11/2025 (ns. prot n. 00173512), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **36 mesi** dalla data del provvedimento n. 326/A1618A/2024 del 08/05/2024, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti

senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare a mezzo PEC preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. dovrà comunicare a mezzo PEC al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI DARE ATTO CHE in data 18/06/2025 (ns. protocollo n. 00092671) è pervenuta una nota, per conto del titolare dell'Autorizzazione citata in premessa, in cui si comunicava che i lavori autorizzati sarebbero iniziati in data 17/07/2025.

G. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente ha già versato il dovuto deposito cauzionale stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 326/A1618A/2024 del 08/05/2024, di importo pari 1.3760,00, in data 11/07/2025, antecedente all'inizio lavori prevista per il 17/07/2025, come da comunicazione della ditta.

H. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di opera di pubblica utilità, ai sensi del punto 4 lettera b, dell'art. 8 della citata legge regionale.

I. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al Comune di Sanfrè.

L. DI PRECISARE CHE la presente Determinazione autorizza la realizzazione dell'intervento nei termini di cui alla precedente lettera "C", pertanto eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in esito all'ottenimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente aventi incidenza sugli aspetti oggetto del presente provvedimento, dovranno essere nuovamente oggetto di valutazione.

M. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.

61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo